

COMUNE DI SELLA GIUDICARIE
Provincia di Trento

3 marzo 2020

Prot. nr. 2190

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ASILO NIDO

N. 1

Oggetto: Affidamento della gestione del servizio di nido d'infanzia del Comune di Sella Giudicarie per tre anni educativi decorrenti dal 01/09/2020 al 31/07/2025, con possibilità di rinnovo per ulteriori due anni educativi (codice C.I.G.: 8229601196). Impegno della spesa.

IL DELEGATO RESPONSABILE DEL SERVIZIO ASILO NIDO

Considerato che il servizio di nido d'infanzia del Comune di Sella Giudicarie è gestito mediante affidamento a terzi e che il 31 luglio 2010 scade il contratto di appalto stipulato con l'attuale affidatario, individuato nella ditta PRO.GES. Trento – Società Cooperativa Sociale Onlus, con sede a Trento.

Preso atto che, al fine di garantire la continuità di un servizio essenziale per gli utenti del Comune di Sella Giudicarie e dei Comuni convenzionati, la Giunta comunale, con la deliberazione n. 26 del 27 febbraio 2020, dichiarata immediatamente eseguibile, ha stabilito di appaltare il suddetto servizio per tre anni educativi decorrenti dal 01/09/2020 al 31/07/2025, con possibilità di rinnovo per ulteriori due anni educativi, procedendo alla scelta del contraente mediante procedura aperta sopra soglia comunitaria con criterio dell'aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli articoli 16, comma 2, lettere a) e c) e 17, comma 2, della L.P. 9 marzo 2016, n. 2 e del relativo regolamento di attuazione, approvato con D.P.P. 21 ottobre 2016, n. 16-50/Leg., approvando gli atti di gara e delegando l'Agenzia provinciale per gli appalti e contratti della Provincia Autonoma di Trento (APAC) all'espletamento della procedura di gara per l'affidamento dello stesso.

Accertato che, con il medesimo provvedimento, la Giunta comunale ha stabilito:

- di fissare l'importo a base d'asta in € 1.000,00 mese/bambino a tempo pieno, oltre agli oneri fiscali ed ai costi della sicurezza stimati, questi ultimi, in € 880,00 annui, per un totale presunto, calcolato su cinque anni educativi (tre anni più due di eventuale proroga), pari a complessivi € 1.430.000,00, oltre ad € 4.400,00 per oneri relativi alla sicurezza, non soggetti a ribasso e quindi per un totale complessivo di € 1.434.400,00 più I.V.A. ai sensi di legge;
- di incaricare il responsabile del servizio asilo nido perché provveda a prenotare la spesa necessaria per l'affidamento del servizio, quantificata, compresi oneri fiscali e della sicurezza, in complessivi € 1.506.120,00 calcolati su cinque anni educativi, utilizzando la disponibilità esistente in corrispondenza della Missione 12 – Programma 1 – Titolo 1 – Macroaggregato 3 (capitolo 12011.03.0003) del corrente bilancio di previsione ed inserendo anche nei futuri bilanci adeguati stanziamenti ai quali fare riferimento;
- di incaricare altresì il suddetto responsabile perché provveda ad impegnare la spesa relativa al contributo da versare all'ANAC ai sensi dell'art. 1, commi da 65 a 69, della legge 23 dicembre 2005, n. 366, per un importo complessivo di € 600,00, imputando la stessa alla Missione 12 – Programma 1 – Titolo 1 - Macroaggregato 3 (capitolo 12011.03.0003) del corrente bilancio di previsione.

Appurato che la spesa di cui al presente provvedimento è prevista nel bilancio di previsione approvato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 60 del 23 dicembre ed è coerente con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria.

Ritenuto pertanto opportuno provvedere in merito a quanto innanzi descritto.

Rilevato che l'affidamento del servizio in argomento comporta, per la sua durata, l'applicazione dell'art. 183 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che contiene disposizioni in materia di contabilità che si applicano ora anche ai Comuni della Provincia di Trento a seguito del rinvio operato al Capo II della L.P. 9 dicembre 2015, n. 18, il quale, al comma 6, disponendo che gli impegni di spesa sono assunti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio di previsione con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni passive sono esigibili, permette comunque l'assunzione di obbligazioni che comportino impegni di spesa sugli esercizi successivi a quello in corso connesse a contratti o convenzioni pluriennali ed ammette anche obbligazioni che comportino impegni di spesa su esercizi non considerati nel bilancio, qualora si tratti di prestazioni periodiche o continuative di servizi di cui all'art. 1677 del Codice civile, come nel presente caso.

Rilevato altresì che il medesimo art. 183 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, stabilisce che la gestione delle spese avviene attraverso atti dei responsabili dei servizi denominati determinazioni, con i quali vengono disposte le spese ed assunte le relative obbligazioni.

Ricordato che con Decreto del Commissario straordinario di data 5 gennaio 2016 si è stabilita l'organizzazione di primo livello riferita alla responsabilità delle due aree della struttura organizzativa provvisoria del Comune di Sella Giudicarie, attribuendo:

- l'area 1, Segreteria generale, al Segretario comunale, Vincenzo Todaro;

- l'area 2, Tecnico, patrimonio ed attività produttive, al Vicesegretario Francesco Del Dot;

e si è precisato che nell'ambito di ciascuna area di competenza i nominati svolgono attività di direzione ai sensi del regolamento di organizzazione del Comune di Sella Giudicarie ed ogni competenza connessa di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane strumentali e di controllo, come ribadito e specificato anche nel regolamento di organizzazione del Comune adottato con deliberazione del Commissario n. 2 del 5 gennaio 2016.

Atteso che tuttavia la normativa vigente ed il regolamento di organizzazione consentono al Segretario comunale di delegare alcune funzioni a funzionari, cosicché nell'ambito di ciascuna area possono esservi più soggetti dotati di poteri di spesa secondo l'organizzazione interna.

Vista e richiamata la determinazione n. 123 del 9 agosto 2018, con la quale il Segretario comunale ha disposto, tra l'altro, di delegare al signor Vittorio Ghezzi, funzionario di categoria C – livello evoluto, le funzioni di responsabile della gestione del servizio asilo nido, con l'attribuzione di tutte le funzioni gestionali connesse.

Visto l'atto di nomina del Sindaco di data 18 agosto 2018, prot. n. 7411 e precisato che è stata resa in data 14 gennaio 2020, sub prot. n. 371, la dichiarazione di cui all'art. 20 del D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, circa l'insussistenza di situazioni di inconferibilità od incompatibilità relativamente a tale incarico.

Vista la L.P. 19 luglio 1990 n. 23 *"Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento"* ed il relativo regolamento di attuazione, approvato con D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg.

Vista la L.P. 12 marzo 2002, n. 4 *"Ordinamento dei servizi socio educativi per la prima infanzia"*.

Vista la L.P. 9 marzo 2016, n. 2 *“Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012”*.

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 *“Codice dei contratti pubblici”* ed i relativi provvedimenti attuativi.

Visto il regolamento di gestione dell'asilo nido del Comune di Sella Giudicarie, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 47 del 18 ottobre 2018.

Visto lo Statuto del Comune di Sella Giudicarie.

Vista la L.R. 3 maggio 2018, n. 2 *“Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige”* ed in particolare l'art. 126 della stessa,

DETERMINA

1. di prenotare la spesa necessaria per l'affidamento del servizio in oggetto, quantificata in complessivi € 1.506.120,00 compresi oneri fiscali e della sicurezza, calcolati su cinque anni educativi, utilizzando la disponibilità esistente in corrispondenza della Missione 12 - Programma 1 - Titolo 1 - Macroaggregato 3 (capitolo 12011.03.0003) del corrente bilancio di previsione ed inserendo anche nei futuri bilanci futuri adeguati stanziamenti ai quali fare riferimento, imputando la stessa, in considerazione dell'esigibilità dell'obbligazione, come segue:
 - anno 2020 – € 109.536,00 (periodo settembre – dicembre);
 - anno 2021 – € 301.224,00;
 - anno 2022 – € 301.224,00;
 - anno 2023 – € 301.224,00;
 - anno 2024 – € 301.224,00;
 - anno 2025 – € 191.688,00 (periodo gennaio – agosto);
2. di specificare che gli impegni definitivi della spesa relativa all'affidamento del servizio in oggetto verranno effettuati successivamente all'aggiudicazione dell'appalto;
3. di impegnare in via definitiva la spesa relativa al contributo da versare all'ANAC ai sensi dell'art. 1, commi da 65 a 69, della legge 23 dicembre 2005, n. 366, per un importo complessivo di € 600,00, imputando la stessa alla Missione 12 - Programma 1 - Titolo 1 - Macroaggregato 3 (capitolo 12011.03.0003) del corrente bilancio di previsione.
4. di subordinare l'efficacia della presente determinazione e degli impegni di spesa in essa contenuti all'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario;
5. di precisare, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito in legge 3 agosto 2009, n. 102, che gli impegni di spesa di cui al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio;
6. di precisare altresì, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., che il programma dei conseguenti pagamenti degli impegni di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio;
7. di assicurare pubblicità alla presente determinazione secondo le modalità previste dalla normativa in vigore;

8. di dare evidenza al fatto che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti mezzi di impugnativa (i ricorsi sono tra loro alternativi):
- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro il termine di 60 giorni, ai sensi del codice del processo amministrativo – D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Si fa presente in ogni caso che per quanto riguarda gli aspetti del presente provvedimento che dovessero essere ascrivibili a procedure di affidamento relative a pubblici lavori, servizi o forniture, in luogo dei ricorsi (straordinario o giurisdizionale) sopramenzionati è ammesso soltanto ricorso al T.R.G.A. di Trento, da parte di chi vi abbia interesse, entro 30 giorni, ai sensi dell'art. 120, comma 5, del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

IL DELEGATO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO ASILO NIDO

Vittorio Ghezzi

[firmato digitalmente]